

IMPRESE DI PULIZIA

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi - 2. Ambito di applicazione - 3. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. - 3.1. Requisiti di capacità economico-finanziaria. - 3.2. Requisiti tecnico-organizzativi e il preposto alla gestione tecnica.- 3.2.1. *Requisiti tecnico-organizzativi.* - 3.2.2. *La figura del preposto alla gestione tecnica e il rapporto di immedesimazione con l'impresa.* - 3.2.3. *Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali.* - 3.3. Requisiti di onorabilità. - 3.4. Le novità introdotte dal decreto-legge n.- 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007. - 3.5. Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in Paesi stranieri. - 4. Le fasce di classificazione. - 4.1. Determinazione delle fasce. - 4.2. Requisiti richiesti per l'accesso alle asce. - 4.3. Allegati. - 4.4. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione. - 4.5. La comunicazione delle variazioni nelle fasce di classificazione. - 5. Denuncia d'inizio attività - 5.1. Modelli. - 5.2. Costi. - 6. Sanzioni. - 6.1. Sanzioni penali. - 6.2. Sanzioni amministrative. - 6.3. Sanzioni accessorie. - 7. Provvedimenti disciplinari. - 7.1. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione. - 7.2. Cancellazione e reinscrizione. - 8. Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari. - 8.1. L'adozione dei provvedimenti. - 8.2. I ricorsi.

TABELLE RIEPILOGATIVE:

TABELLA A - I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

TABELLA B - Accesso alle fasce di classificazione

APPENDICI

APPENDICE A - I titoli di studio idonei all'esercizio dell'attività.

APPENDICE B - I diritti di segreteria

1. Riferimenti normativi

- **Legge 25 gennaio 1994, n. 82**, Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- **D.M. 7 luglio 1997, n. 274**, regolamento di attuazione;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, norme sul procedimento amministrativo.
- **Circolare del MICA n. 3343/C** del 28 luglio 1994. Legge 25 gennaio 1994, n. 82.
- **Circolare del MICA n. 3420/C** del 22 settembre 1997
- **Circolare del MICA n. 3428/C** del 25 novembre 1997. Disciplina delle attività di pulizia.
- Art. 22, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- **Circolare del MICA n. 3444/C** del 29 maggio 1998. Legge n. 82 del 1994.
- Art. 7, 8 e 9, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
- **Circolare del MICA n. 3475/C** del 20 dicembre 1999
- D.M. 12 luglio 2000 (G.U. n. 165 del 17 luglio 2000): Disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle imprese esercenti attività di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all'Unione Europea.
- Lettera-Circolare del MICA del 8 gennaio 2001, Prot. 500219.

- **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469:** Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
- **Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:** Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. **Art. 10, comma 3.**
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 – **In vigore dal 2 febbraio 2007** e convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 aprile 2007, n. 40** – Suppl. Ord. alla G.U. n. 77 del 2 aprile 2007 – **In vigore dal 3 aprile 2007**).
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3606/C del 2 febbraio 2007:** Liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio - Effetti sull'accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari.
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922:** Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 6456:** Richiesta chiarimenti differenza punti 2 e 5 Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922 – Casi di competenza CPA.
- **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2007, Prot. 0007811:** Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003).
- **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2007, Prot. 0008513:** Richiesta parere legge n. 82/94 (disciplina attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) - Variazione negativa fascia di classificazione.

2. Ambito di applicazione

La L. n. 82 del 1994 regola le attività di:

- **pulizia,**
- **disinfezione,**
- **disinfestazione,**
- **derattizzazione,**
- **sanificazione.**

Tali attività, la cui enucleazione si ritiene sia tassativa, potranno essere svolte soltanto da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e in possesso di determinati requisiti, riferiti sia alla struttura operativa che ai loro titolari o rappresentanti legali.

All'articolo 1 del D.M. n. 274/1997, tali attività vengono così definite:

- A.** sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

- B.** sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;
- C.** sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- D.** sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- E.** sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Considerata la stretta connessione delle attività specificamente prese in considerazione dalla legge con l'integrità dell'ambiente e con la salute dei cittadini, il Ministero della sanità, sentito in proposito, ha fornito, da un lato gli elementi sostanziali per addivenire alle previste definizioni e, dall'altro, con riferimento ai requisiti tecnici ed organizzativi, ha posto l'accento sulla necessità del possesso da parte dei responsabili tecnici di ciascuna impresa di adeguati requisiti professionali, affermando testualmente che la figura professionale incaricata dell'attività di coordinamento, programmazione e verifica dei risultati «deve possedere una adeguata preparazione culturale in relazione al tipo di attività della ditta ... in modo da ottenere effetti positivi nella lotta alla specie da combattere, da evitare trattamenti indiscriminati e/o sprechi, da evitare o ridurre al minimo i rischi per l'uomo e le contaminazioni ambientali nonché da permettere una idonea programmazione degli interventi nel rispetto di eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria competente».

Ma quali sono le attività e quali i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge?

Per quanto riguarda i soggetti, Il Ministero dell'industria, con la **Circolare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997** si è limitato a puntualizzare che la normativa di cui trattasi *«riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente, secondo le norme di settore»*.

Da una attenta lettura della definizione relativa all'attività di «pulizia», oltre quelle tradizionali consistenti nella rimozione di polveri, sporcizia e simili da uffici, condomini, ecc., sembra che debbano farsi rientrare anche tutte quelle attività che in qualche modo provvedono alla rimozione di «materiale non desiderato» da *«ambienti confinati ed aree di pertinenza»*.

Ci riferiamo, per esempio, ad attività quali: lavori di giardinaggio, di manutenzione e di sistemazione di parchi, ecc.

Si ritiene, in ogni caso, che il criterio fondamentale da seguire sia quello di verificare che l'attività sia svolta *«in ambienti confinanti ed aree di pertinenza»*.

Non possono, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione della legge in questione attività quali l'autolavaggio e simili.

Per quanto concerne la sfera di attuazione dell'attività di «sanificazione», il competente Ministero ha precisato che *«il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione»*

Inoltre, si specifica che il decreto definisce la sanificazione come un *«complesso di procedimenti e di operazioni»*; pertanto *«Le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro. Qualora, invece, venga svolta una sola di tali attività, riguardante il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione o del rumore non si può parlare di sanificazione e pertanto non è richiesta l'iscrizione ai sensi della legge 82/94»*

Secondo la precisazione del Ministero dell'Industria diramata con **lettera circolare datata 8 gennaio 2001** non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/1994 le seguenti attività:

- 1) pulizia di caminetti;
- 2) l'espurgo dei pozzi neri;
- 3) la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- 4) la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- 5) la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- 6) l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

3. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

3.1. Requisiti di capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economico-finanziaria riguardano:

- A. **Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni** per il titolare o i soci o gli amministratori (tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 1995, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto);
- B. **Iscrizione all'INAIL e all'INPS dei propri addetti** per i quali sussiste il relativo obbligo;
- C. Conto corrente bancario, se non ci sono affidamenti andrà barrato lo spazio apposito.

3.2. Requisiti tecnico-organizzativi e il preposto alla gestione tecnica

3.2.1. Requisiti tecnico-organizzativi

Dovrà sempre essere specificato il tipo di requisito posseduto accertandosi nel caso di attività lavorativa il possesso della scuola dell'obbligo specificando il tipo di licenza elementare o media ¹.

¹ Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo scolastico, per i nati prima del 1952 è sufficiente aver frequentato i cinque anni della scuola elementare.

I requisiti tecnico-organizzativi in capo al **Preposto alla Gestione Tecnica** devono rientrare in uno dei tipi stabiliti dall'art. 2 del D.M. 274/97, e precisamente:

- A. **Assolvimento dell'obbligo scolastico**, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, seguito dal requisito di cui alla lettera B;
- B. **Svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività**, di **almeno due anni** nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di **almeno tre anni** nell'ipotesi dei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Il livello contrattuale richiesto per il periodo lavorativo è quello qualificato (dal 4° livello e superiori, l'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività).

All'articolo 2, comma 3, lett a) si parla di "*svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa*". La ratio della norma, come ha precisato il Ministero nella Nota del 1° marzo 2007, Prot. 2110, induce a ritenere che il "dipendente qualificato" va inteso come "operaio qualificato", o comunque come "soggetto che, stabilmente inserito nell'impresa, svolga concretamente l'attività tipica della stessa". Non può quindi ritenersi idonea un'esperienza maturata in qualità di "impiegato di concetto" al fine del riconoscimento del requisito tecnico-professionale in questione.

- C. **Diploma universitario o di laurea in materia tecnica** utile ai fini dello svolgimento dell'attività (biennio di chimica per le prime due categorie e nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre).
- D. **Diploma d'istruzione secondaria superiore in materia tecnica** attinente l'attività (biennio di chimica per le prime due categorie e nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre).
- E. **Attestato di qualifica a carattere tecnico** attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (biennio di chimica per le prime due categorie e nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre).

3.2.2. La figura del preposto alla gestione tecnica e il rapporto di immedesimazione con l'impresa

I requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal preposto alla gestione tecnica, il quale dovrà avere un **rapporto d'immedesimazione con l'impresa** compreso in uno degli esempi sottoelencati, (in caso di titolare o legale rappresentante il riquadro deve essere comunque compilato):

- a. **per le ditte individuali**: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo;
- b. **per le società**: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s. un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo

In entrambi i casi, tale carica potrà essere conferita con procura notarile o con verbale del Consiglio di Amministrazione, ovvero con sottoscrizione dell'Intercalare P appositamente compilato da che ne abbia il potere, specificando la limitazione dei poteri all'attività denunciata; il R.T.O. deve accettare la carica mediante sottoscrizione del modello Intercalare P ai sensi della normativa vigente.

Il Preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, D.M. 7 luglio 1997, n. 274).

Il Ministero delle attività produttive è intervenuto nuovamente sulla figura del responsabile tecnico, con la **Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006**, ribadendo che *“Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione”*.

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l’impresa un **“vincolo stabile e continuativo”**, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- **il titolare,**
- **il lavoratore dipendente,**
- **il socio prestatore d’opera,**
- **il familiare collaboratore,**
- **l’istitutore,**
- **l’associazione in partecipazione.**

3.2.3. Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali

Nella Circolare n. 3600, il Ministero passa poi ad esaminare le modalità attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali per esercitare l’attività in questione.

Oltre al possesso di determinati titoli di studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell’attività in questione all’interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa.

In questo caso si pone il problema di individuare le modalità di inserimento nell’impresa che consentono di maturare il requisito in questione.

A tale proposito:

a) la **legge n. 46/1990**, a proposito dell’attività di impiantistica, prevede aver prestato **attività lavorativa** alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, **per un periodo non inferiore a tre anni** (escluso il periodo di apprendistato), in qualità di **operaio installatore con qualifica di specializzato** nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti;

c) la **legge n. 122/1992**, a proposito dell’attività di autoriparazione, prevede **aver esercitato, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque**, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nell’ambito di imprese operanti nel settore;

c) la **legge n. 82/1994**, a proposito delle imprese di pulizia, prevede **aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività**, di almeno due anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno tre anni nell’ipotesi dei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

d) il **D.M. n. 221/2003**, a proposito dell’attività di facchinaggio, prevede **aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni**, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti.

La formulazione operata dal D.M. n. 221 del 2003 ricomprende, oltre all'attività di lavoratore dipendente, anche altre forme contrattuali meno "rigide", quali, in particolare, quelle regolamentate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, di attuazione della legge n. 30 del 2003, concernente la riforma del lavoro.

Nella citata Circolare vengono esaminate alcune di queste figure contrattuali per verificare se rispondano a uno o più dei seguenti requisiti:

1. **dimostrare l'immedesimazione** organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico;
2. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **alle dirette dipendenze di un'impresa del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;
3. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **presso imprese del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale.

Le figure contrattuali che sono state prese in esame sono:

- a) **la somministrazione di lavoro** o staff leasing;
- b) **il lavoro intermittente** o a chiamata;
- c) **il lavoro ripartito** o job sharing;
- d) **il lavoro a progetto**.

La somministrazione di lavoro

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (**utilizzatore**) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (**somministratore**), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.

Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:

- un **contratto di somministrazione**, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un **contratto di lavoro** stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati:

- a tempo determinato,
- a tempo indeterminato.

Il prestatore di lavoro somministrato non viene assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministrato. Questo fa dedurre che il somministrato non può essere assimilato ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia – come si legge nella Circolare – che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, il Ministero ritiene che, *“ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3”*

Lavoro intermittente o a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere **determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente** (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in

determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal D.Lgs. n. 276/2003).

Trattandosi di contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, il Ministero ritiene che lo stesso sia inidoneo ai fini della dimostrazione del requisito dell'immedesimazione e quindi inidoneo a ricoprire la carica di responsabile tecnico.

Ora, considerato che il prestatore di lavoro intermittente viene comunque computato nell'organico dell'impresa in proporzione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, pur non potendo svolgere il responsabile tecnico in via principale, secondo il Ministero lo stesso può, tuttavia, **svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva**, nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, anche per garantire la piena operatività dell'impresa.

Lavoro ripartito o job sharing

Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.

La solidarietà riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione nel senso che i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro.

Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione.

Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di **conciliare i tempi di lavoro e di vita**, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori

Ora, considerato che questo rapporto contrattuale può essere ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa, secondo il Ministro **“nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione”**.

Tale rapporto appare inoltre **idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale**, “con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà, ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale)”.

Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** caratterizzato dal fatto di:

- essere riconducibile a uno o più **progetti** specifici o **programmi di lavoro** o **fasi** di esso;
- essere **gestito autonomamente** dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.

Con il decreto di riforma n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i precedenti co.co.co.) vengono sostituiti con il lavoro a progetto.

Rimane invariata la natura giuridica del rapporto di lavoro a progetto che, al pari dei precedenti co.co.co., deve riguardare un'attività prevalentemente personale senza alcun vincolo di subordinazione riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

In precedenza, il Ministero delle attività produttive si è sempre dichiarato contrario all'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) sia ai fini dell'assunzione della posizione di responsabile tecnico presso un'impresa, sia ai fini dell'acquisizione del requisito tecnico-professionale, ritenendolo un contratto assimilabile a quelli di lavoro autonomo piuttosto che a quelli di lavoro dipendente.

La nuova figura contrattuale non fa che rafforzare tale posizione.

Trattandosi di una figura di "lavoratore autonomo", non è possibile parlare né di immedesimazione né di rapporto di diretta dipendenza e di conseguenza non è possibile procedere alla nomina di responsabile tecnico di un lavoratore a progetto.

3.3. Requisiti di onorabilità

Soggetti tenuti a presentare la certificazione dei requisiti di onorabilità:

- a. **Per le società di capitali**, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione (e cioè: Presidente, Vice presidenti, Amministratore Unico, Amministratore Delegato e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione).
- b. **Per i consorzi** di cui all'art. 2612 del C.C. e le società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del C.C., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate.
- c. **Per le società in nome collettivo**, tutti i soci.
- d. **Per le società in accomandita semplice**, i soci accomandatari.
- e. **Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato** di cui all'art. 2506 del C.C., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
- f. **Per le S.R.L. Unipersonali**, il socio unico e il/gli amministratore/i.
- g. **Per le ditte individuali**, il titolare della ditta.
- h. **Per il Preposto alla Gestione Tecnica** (se persona diversa da quelli sopraccitati).

3.4. Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007

Il **comma 3, dell'art. 10 del decreto-legge n. 7/2007** (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 aprile 2007, n. 40**, ha stabilito che le attività di pulizia e disinfezione sono soggette alla **sola dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare alla Camera di Commercio competente, e **non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale**.

Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

Dunque, per le sole imprese di pulizia e di disinfezione **non viene più previsto l'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi** (titoli di studio ed esperienza professionale).

Con tale disposizione si è voluto eliminare i requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per alcune attività di carattere elementare, quali la pulizia e il

facchinaggio, che apparivano realisticamente eccessivi; quali, ad esempio, la conoscenza della chimica, per le pulizie, e della fisica, per il facchinaggio. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria.

Per quanto riguarda l'adempimento presso la Camera di Commercio, non è stata chiarita la distinzione tra un'impresa non artigiana, che deve inoltrare la dichiarazione d'inizio attività al Registro delle imprese, e un'impresa artigiana che deve, invece, inoltrare tale dichiarazione alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

Secondo il parere di chi scrive si tratta di una svista, peraltro compensata dalla disposizione dettata dall'art. 7 del D.P.R. n. 558/1999 e, per le attività di facchinaggio, dall'art. 4 del D.M. n. 221/2003.

Del resto, il legislatore, nel dettare questa nuova norma, è voluto intervenire esclusivamente sui requisiti richiesti e non sulle modalità di denuncia presso la Camera di Commercio.

Per le attività di **disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**, continuerà ad applicarsi il previgente regime di riconoscimento dei titoli professionali.

In ogni caso, le attività professionali in questione potranno essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, in particolare del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

La novità non sta nella presentazione della dichiarazione di inizio attività, peraltro già prevista dalla normativa vigente (art. 7, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558), ma nel fatto che **non possono più essere richiesti il possesso dei requisiti professionali e di esperienza lavorativa.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, interviene sull'argomento delle liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio con la **Circolare n. 3606/C del 2 febbraio 2007**, soprattutto in relazione agli effetti che la nuova normativa può avere sull'accesso dei cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Venuta meno la disciplina relativa ai requisiti professionali – precisa il Ministero – viene meno la necessità che i titoli culturali e lavorativi posseduti dal cittadino straniero siano preventivamente riconosciuti dal Ministero stesso.

3.5. Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in Paesi stranieri

L'articolo 39 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 dispone che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, possono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Paese di origine.

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria dell'istanza presentata, la quale sarà valutata nella Conferenza dei servizi.

Se il parere della Conferenza dei servizi sarà favorevole si ottiene il riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale, che può essere subordinato al compimento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento).

L'atto conclusivo della procedura è l'emissione del decreto di riconoscimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale pubblicazione, come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, è obbligatoria per i richiedenti

extracomunitari e costituisce “mero elemento di pubblicità notizia”, ininfluenza sull'efficacia del provvedimento di riconoscimento, che è perfetto con l'emissione del decreto da parte del Ministero competente. Ne consegue che la Camera di Commercio o la Commissione Provinciale dell'Artigianato dovrà ritenere verificato il requisito del riconoscimento anche prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto di sua competenza, il Ministero delle attività produttive, prima, e il Ministero dello Sviluppo Economico, ora, ha predisposto apposite istruzioni per quanto concerne la procedura di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari soprattutto in riferimento ad alcune attività regolamentate.

A seguito delle rilevanti novità introdotte in materia di liberalizzazione dall'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007**, ha approvato una **nuova modulistica con nuove relative istruzioni** in materia di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paese straniero per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di **installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**.

Da rilevare che, in queste ultime istruzioni non si fa alcun riferimento all'attività di facchinaggio, regolamentata dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221, ricompresa invece nelle precedenti istruzioni.

Nella citata Circolare, il Ministero fornisce delucidazioni in merito a problematiche quali: *il ciclo di studi non terminato senza l'acquisizione del diploma finale; l'esperienza composita; l'efficacia del decreto di riconoscimento ancor prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; l'equipollenza del titolo di studio; le variazioni anagrafiche dei richiedenti il riconoscimento*.

Per quanto riguarda il primo punto, il Ministero ha richiamato la normativa dettata dagli articoli 1 del D. Lgs. n. 319/1994 e 3 del D. Lgs. n. 229/2002, secondo la quale sono ammessi a valutazione solo i “*titoli che il richiedente ha conseguito con successo*”.

Pertanto, ne consegue che solo i corsi di studio o i corsi di formazione professionale, seguiti con successo, e dai quali discenda il **conseguimento di un titolo**, sono ammessi al riconoscimento, e ciò sia per i titoli comunitari che per quelli acquisiti in paesi terzi.

Per quanto riguarda poi la “**esperienza composita**”, il Ministero ha tenuto a precisare che, ai fini del riconoscimento, l'Amministrazione valuta anche l'eventuale esperienza professionale maturata dal richiedente.

Per cui, nel caso di attività in cui la sola esperienza professionale è di per sé titolo abilitante, tale requisito diviene l'unico titolo necessario e sufficiente per l'iscrizione. Ora, premesso che la disciplina comunitaria garantisce al cittadino dell'Unione diritto di stabilimento a parità di condizioni con i cittadini dello Stato ospitante, nel caso in cui il cittadino comunitario dimostri di aver conseguito **un'esperienza professionale del medesimo tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani** per l'ottenimento della qualifica di responsabile tecnico, questi potrà rivolgersi direttamente al Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, o all'Albo delle imprese artigiane, **senza necessità di vedersi riconosciuto il titolo dal competente Ministero**.

Parimenti, il cittadino comunitario non dovrà richiedere il riconoscimento nell'ipotesi di possesso di titolo di studio o formazione professionale acquisita in una impresa del settore, nel caso questa sia stata esercitata in un Paese membro dell'Unione europea e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.

Nel caso poi, il titolo o l'attestato siano stati conseguiti in Italia, ma l'esperienza sia stata svolta in Paese extracomunitario, il richiedente dovrà previamente ottenere il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' ovvio che nell'opposta ipotesi di titolo di studio/formazione conseguito all'estero (UE o extra UE) ed esperienza professionale compiuta in Italia, si dovrà comunque procedere al riconoscimento ministeriale.

I cittadini dell'Unione che si trovano, invece, nella situazione prevista dall'art. 4 della Direttiva 1999/42/CE (recepita all'art. 3 del D. Lgs. n. 229/2002), hanno diritto al **riconoscimento automatico** della propria attività professionale, sulla base della sola esperienza.

Secondo quanto disposto ai commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 229/2002, per le attività elencate nell'allegato A, del medesimo decreto, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.

Successivamente, con **Nota del 22 giugno 2006, Prot. 6456**, il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a precisi quesiti rivolti dalla Camera di Commercio di Treviso, ha fornito ulteriori chiarimenti soprattutto in relazione ai punti 2 e 5 della citata Circolare n. 3610/C, nei quali si parla, rispettivamente, di "*esperienza composita*" e di "*riconoscimento automatico*".

Nella Nota si ribadisce che al cittadino comunitario che abbia pari titolo del cittadino italiano (quali, ad esempio: una esperienza professionale ultratriennale come operaio specializzato in una impresa del settore dell'autoriparazione o dell'impiantistica acquisita nel proprio Paese) non può essere negato di accedere alla qualifica di responsabile tecnico tramite presentazione di DIA al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Ben diverso – sottolinea il Ministero – è l'ipotesi contemplata dall'art. 4 della Direttiva n. 1999/42/CE (traslato nell'art. 3 del D. Lgs. n. 229/2002) e richiamata al punto 5 della Circolare n. 3610/C. Nel caso di riconoscimento automatico (in base alla sola esperienza), l'automatismo "*comporta semplicemente un affievolimento della discrezionalità in capo all'amministrazione procedente, nel senso che la responsabilità di quanto affermato è dell'amministrazione del Paese di provenienza*". Ciò non toglie, conclude il Ministero, che in ogni caso, anche se si tratta di sola esperienza professionale, **non si può prescindere dal riconoscimento** (a discrezionalità affievolita) del Ministero stesso.

L'elenco dei casi di riconoscimento sulla base della sola esperienza di allegato A del D. Lgs. n. 229/2002 è da ritenersi tassativo e la competenza a valutare l'esperienza professionale è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nuovo regime di riconoscimento delle qualifiche professionali

A partire **dal prossimo 20 ottobre 2007**, qualsiasi cittadino dell'UE che intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la propria

professione, e abbia necessità di far riconoscere il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, dovrà fare riferimento alle disposizioni derivanti dalla **Direttiva 2005/36/CE**.

Entro quella data, infatti, tale normativa dovrà essere recepita dagli Stati UE e sostituirà le diverse Direttive, approvate nell'arco degli ultimi 40 anni, che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta di quindici Direttive, dodici settoriali riguardanti specificamente le professioni di medico, infermiere generico, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto e tre Direttive che hanno introdotto un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche per la maggior parte delle altre professioni regolamentate (ossia professioni per l'accesso e l'esercizio delle quali è richiesto il possesso di determinate qualifiche documentate).

La nuova Direttiva mira a consolidare e modernizzare l'attuale disciplina stabilita dalle 15 Direttive, definendo un quadro normativo unico e coerente volto a contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, a facilitare la prestazione di servizi in un altro Paese UE, nonché a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e una semplificazione delle procedure.

La Direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una **professione regolamentata**, come **liberi professionisti o lavoratori dipendenti**, in un Paese dell'UE diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

Il riconoscimento delle qualifiche consentirà loro di accedere alla professione ed esercitarla **alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE ospitante**.

Per richiedere il riconoscimento è necessario **presentare domanda all'autorità competente dello Stato ospitante**, la quale verificherà se si hanno le conoscenze e le competenze per poter praticare una data professione.

Se invece un'attività lavorativa non è regolamentata può essere esercitata nel Paese membro ospitante senza bisogno di riconoscimento.

La Direttiva prevede **tre percorsi** per il riconoscimento delle qualifiche, ripresi dall'attuale disciplina.

1. Riconoscimento delle qualifiche sulla base della formazione acquisita

Questo regime riguarda tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche. E' basato su **cinque livelli di qualifiche**, che esprimono il grado di formazione conseguita e vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e secondo grado fino al diploma di laurea. Qualora, nello Stato membro ospitante, l'accesso o l'esercizio di una professione sia vincolato al possesso di determinate qualifiche, l'autorità competente di quello Stato consentirà al "lavoratore migrante", che richiede il riconoscimento delle qualifiche, di svolgere quella professione solo se titolare di un **titolo di formazione** ottenuto nello Stato membro di origine, che deve essere almeno equivalente al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal "lavoratore migrante" e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento dei titoli di formazione può essere subordinato all'assolvimento, da parte del "lavoratore migrante", di una **misura di compensazione**, che può consistere, a scelta del lavoratore (salvo eccezioni), in una prova attitudinale o in periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni.

2. Riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale

Per le attività dei **settori industriale, artigianale e commerciale** è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza lavorativa. In questi casi, per il riconoscimento vengono presi in considerazione la **durata** e la **forma** (come lavoratore autonomo o dipendente) **dell'esperienza lavorativa maturata** nel settore di riferimento. Si prende in considerazione anche la formazione preliminare, che può ridurre la durata di esperienza professionale richiesta.

3. Riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni specifiche

Per le professioni di **medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto**, la Direttiva dispone che ogni Stato membro riconosca automaticamente i titoli formativi, acquisiti in un altro Stato membro, che abilitano a queste professioni, sulla base di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Per il riconoscimento delle qualifiche, la **domanda** deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro ospitante, corredata dei documenti e certificati specificati nella Direttiva (allegato VII).

L'autorità competente è tenuta a dare conferma, entro un mese, del ricevimento della domanda, indicando eventuali documenti mancanti. Sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata **una decisione entro tre mesi** dal suo ricevimento.

Contro un eventuale rifiuto, o una mancata decisione entro il termine stabilito, si può ricorrere al giudice nazionale.

4. Le fasce di classificazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera d) della L. n. 82/94, le imprese che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia indette dalle Pubbliche amministrazioni vanno classificate in base al "volume d'affari al netto dell'IVA".

4.1. Determinazione delle fasce

Queste fasce di classificazione sono state così individuate dall'art. 3, comma del D.M. n. 274/97:

- 1) **da Euro 30.987,41 fino Euro 51.645,69**
- 2) **fino a 206.582,76 Euro**
- 3) **fino a 361.519,83 Euro**
- 4) **fino a 516.456,90 Euro**
- 5) **fino a 1.032.913,80 Euro**
- 6) **fino a 2.065.827,60 Euro**
- 7) **fino a 4.131.655,19 Euro**
- 8) **fino a 6.197.482,79 Euro**
- 9) **fino a 8.263.310,39 Euro**
- 10) **oltre 8.263.310,39 Euro**

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, **al netto dell'IVA, "realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni"** (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).

Pertanto, una impresa di pulizie potrà richiedere la fascia di classificazione **non prima di due anni dalla data di inizio dell'attività**.

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all'importo medio realizzato nell'ultimo triennio o biennio, nel caso di nuova impresa.

Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di euro 30.987,41 (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).

4.2. Requisiti richiesti per l'accesso alle fasce

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 82/94, anche ai seguenti **ulteriori requisiti economico-finanziari**:

a) aver fornito nel periodo di riferimento:

- almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 40% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione, *ovvero*
- almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione, *ovvero*
- almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione;

b) aver sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto,

- non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione);
- non inferiore al 40% dei costi totali (se attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione).

Pertanto, per l'accesso alla prima fascia e' necessario che l'impresa abbia avuto nel triennio di riferimento (o nel minor periodo comunque non inferiore al biennio):

- a) un fatturato medio, al netto dell'IVA, di almeno 30.987,41 euro e abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio di importo pari o superiore a 12.394,97 euro (40% di 30.987,41 euro); *ovvero*
- b) almeno due servizi di importo cumulativo non inferiore a 15.493,71 euro (50% di 15.493,71 euro; per esempio: un servizio di 5.164,57 euro e uno di 10.329,14 euro); od, infine
- c) tre servizi di importo cumulativo non inferiore a 18.592,45 euro (60% di 30.987,41 euro; per esempio: due servizi di 7.746,85 euro e uno di 3.098,75 euro).

4.3. Allegati

All'apposito modello ² da presentare per la richiesta della iscrizione o modificazione in una fascia di classificazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Fotocopia dei **libri paga** e dei **libri matricola** per gli **ultimi tre anni** o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio;
oppure
Fotocopia del **modello 770** per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio, e dichiarazione che l'impresa è pienamente disponibile a fornire, su richiesta del responsabile del procedimento, le copie integrali dei libri paga e dei libri matricola non rese, ovvero a consentire l'accesso presso i propri uffici ai funzionari camerali eventualmente incaricati di effettuare opportune verifiche sui libri stessi;
- 2) **Elenco dei principali servizi prestati dall'impresa per l'attività di pulizia** per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio;
- 3) **Elenco dei contratti in essere** alla data di presentazione dell'istanza;
- 4) **Attestazioni rese dai committenti** per tutti i servizi prestati negli ultimi tre anni;
- 5) **Dichiarazione bancaria** riferita agli affidamenti effettivamente accordati.

Alla domanda dovrà infine essere allegata l'attestazione del versamento del contributo dovuto alla Camera di Commercio ³.

4.4. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione

In materia di inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti è stato chiesto se detto inserimento debba avvenire:

- a) immediatamente e di diritto, a seguito della presentazione, da parte dell'impresa, di una denuncia nella quale dichiara di possedere i requisiti che danno titolo all'inserimento stesso, oppure
- b) all'esito di una procedura di iscrizione su domanda, e quindi dopo che la Camera di Commercio ha provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811**, ha risposto che, nonostante che la nuova normativa preveda di sostituire le autorizzazioni amministrative con "dichiarazioni di inizio attività" da parte dell'interessato, le indicazioni normative che regolano questo specifico settore parlano di "iscrizione a domanda" o di "richiesta di iscrizione in una determinata fascia" e quando parlano di "presentazione di una denuncia di inizio dell'attività" (ora dichiarazione di inizio attività) lo fanno in riferimento al solo possesso dei requisiti (onorabilità, capacità tecnico- finanziaria, ecc.) e mai in riferimento alle fasce, per l'iscrizione nelle quali devono presentare un apposito modello (vedi Allegato B per il facchinaggio), con il quale si fa "istanza di iscrizione nella seguente fascia". In questa modulistica non viene peraltro mai riportata la formula per le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Da tutto ciò, sembra di poter concludere che l'intenzione del legislatore fosse quella di condizionare l'inserimento nelle fasce di classificazione ad una apposita istanza di "iscrizione" e cioè ad un atto dell'amministrazione precedente, dopo un riscontro documentale, e non ad una mera denuncia da parte dell'istante.

² Per la modulistica, si rimanda alla Sezione "Modulistica" > Albo delle imprese artigiane o Registro delle imprese.

³ Per l'importo di detto contributo si veda l'APPENDICE B, riportata in calce alla presenta trattazione.

Circa il **termine entro il quale è necessario provvedere a detta iscrizione**, lo stesso Ministero ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge al riguardo, si debba applicare il disposto di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 241/1990, e cioè che il termine sia fissato in 90 giorni.

4.5. La comunicazione delle variazioni nelle fasce di classificazione

Secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 297/1997, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Le comunicazioni in questione devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.

Per quanto riguarda la **omessa comunicazione di variazione negativa della fascia di classificazione**, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 12 settembre 2007, Prot. 0008513, ritiene che non siano rinvenibili, nelle norme disciplinanti l'attività in questione, specifiche sanzioni nel caso specifico e che non possano essere altresì applicate le sanzioni REA.

Lo stesso Ministero ritiene tuttavia che la Camera di Commercio possa invitare l'impresa interessata a denunciare, seppur tardivamente, la variazione negativa intervenuta e, ove l'impresa non provveda entro il termine prefissato, procedere d'ufficio all'iscrizione della variazione stessa.

Il Ministero ritiene, inoltre che al fine di dare specifica pubblicità alle modifiche intervenute alla posizione dell'impresa nei confronti delle stazioni appaltanti con le quali l'impresa stessa abbia intrapreso rapporti nel periodo in cui ha usufruito illegittimamente dell'inserimento in una determinata fascia di classificazione, sia opportuno predisporre una nota informativa da inoltrare alla locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, per gli adempimenti del caso.

5. La denuncia di inizio attività

5.1. Modelli

La denuncia d'inizio attività al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) - che **deve essere contestuale alla data d'inizio attività** e corrispondere alle categorie richieste - va presentata utilizzando **l'apposito modello 4**, il quale va a sua volta allegato ad uno dei seguenti modelli: **S5, I1 o I2, Intercalare P** (per comunicare i dati relativi al preposto alla gestione tecnica).

Si ricorda che per le società vige l'obbligo dell'invio telematico facendo uso della firma digitale.

5.2. Costi

⁴ Si veda in questo sito, la Sezione **Modulistica** – Albo delle imprese artigiane o Registro delle imprese. Si ricorda in ogni caso che per le società è fatto obbligo dell'invio telematico delle denunce al Registro delle imprese.

5.2.1. Diritto di segreteria aggiuntivo

Per quanto riguarda i diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio devono corrispondere alla Camera di Commercio, l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 221/2003 aveva stabilito che fossero gli stessi previsti per le imprese di pulizia e pertanto aumentati del 30%.

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha da ultimo adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, in vigore dal 3 dicembre 2004, ha introdotto una novità che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a **15.00 euro**, nel caso di tratti di società, a **9.00 euro**, nel caso si tratti di imprese individuali.

Il fatto che questa novità sia stata riportata solo nella Tabella A, allegata al citato D.M. 29 novembre 2004, riguardante i diritti dovuti nei confronti del Registro delle imprese, ha subito creato qualche perplessità interpretativa soprattutto in ordine all'applicazione di tali diritti per le imprese artigiane, le quali si rifanno, invece, alla Tabella B, allegata al medesimo decreto.

Tuttavia, nella Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005, il Ministero ha tenuto a precisare che, se non anche riportata nelle note della Tabella B, **la maggiorazione è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.**

Per quanto riguarda i **diritti di segreteria**, gli importi da pagare sono quelli previsti per il Registro delle imprese o per l'Albo delle imprese artigiane ⁵.

5.2.2. Tassa sulle concessioni governative

A proposito dell'applicazione della **tassa di concessione governativa**, il Ministero dell'industria, nelle Circolari n. 3343/C del 22 settembre 1994 e n. 3420/C del 22 settembre 1997 ha stabilito che l'iscrizione di cui trattasi nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, avendo di fatto "**natura abilitante**", comporta il pagamento della tassa di concessione governativa.

Pertanto, oltre al pagamento del contributo per l'iscrizione, le imprese saranno soggette al pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di cui all'art. 22, n. 8 della Tariffa vigente, approvata con D.M. 28 dicembre 1995 (attualmente dell'importo di 168,00 euro).

Tale tassa sarà dovuta anche nel caso di aggiunta di attività del ramo di "pulizia".

Il pagamento della T.C.G. dovrà effettuarsi sul CCP n. 8007, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse Concessioni Governative, avendo cura di allegare la relativa attestazione al modello di denuncia di inizio attività.

6. Sanzioni

⁵ Si veda in questo sito: **La Camera di commercio** – Adempimenti e servizi – **Appendici** – Diritti di segreteria riscossi dalla Camera di commercio.

La legge. n. 82 del 1994 prevede tre diversi tipi di sanzioni amministrative e una sanzione penale, a seconda della violazione commessa.

6.1. Sanzioni penali

Si applica **la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103,00 a 516,00 euro:**

- qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane;
- qualora l'impresa, nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare di una impresa individuale, tutti i soci di una società in nome collettivo, i soci accomandatari di una società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, prosegua ad esercitare l'attività;
- qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che si trovino nelle situazioni sanzionabili di cui al precedente caso;

6.2. Sanzioni amministrative

Sono previsti i seguenti tre tipi di sanzione amministrativa:

- a) da 206,00 a 619,00 euro**, al titolare di impresa di pulizia individuale, all'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di imprese di pulizia costituite in forma di società, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni inerenti le variazioni dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- b) da 516,00 a 1.032,00 euro**, a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle ditte o dall'Albo delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa;
- c) da 5.164,00 a 25.822,00 euro**, qualora i contratti di cui sopra siano stipulati da imprese o enti pubblici.

6.3. Sanzioni accessorie

I contratti (scritti od orali) stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane o la cui iscrizione sia stata sospesa sono nulli.

7. Provvedimenti disciplinari

Due sono i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e la cancellazione, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia.

7.1. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività oggetto della L. n. 46/94, qualora venga accertata:

- a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il committente;
- b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 indica i casi in cui le imprese, malgrado l'intervenuta sospensione, possono continuare l'esecuzione dei contratti in corso, previa autorizzazione della Giunta camerale o della Commissione provinciale per l'artigianato.

Tali casi sono:

- a) la perdita del requisito di onorabilità, di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 82/94;
- b) la perdita dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui all'art. 2 del D.M. n. 274/97.

In questi due casi, la sospensione può essere accordata qualora l'impresa interessata presenti, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

Tutti i tipi di sospensione hanno la **durata di 90 giorni, rinnovabili**, su istanza dell'impresa, per una sola volta.

Scaduto il termine della sospensione, se l'impresa non ha rimediato alla irregolarità, la Giunta della Camera di Commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato dispongono la cancellazione delle attività di pulizia, con le precauzioni che si specificheranno più avanti.

7.2. Cancellazione e reiscrizione

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da detti registri:

- a) qualora vengano meno i requisiti morali previsti dalla legge all'art. 2, comma 1 della L. n. 82/94;
- b) qualora vengano meno i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, fissati dall'art. 2 del decreto di attuazione;
- c) qualora, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio della procedura di cancellazione, non chieda la sospensione dell'attività impegnandosi a rimediare alle cause di cancellazione (art. 5, comma 2, D.M. n. 274/97);
- d) qualora non sia stata accolta l'istanza di sospensione;
- e) qualora non siano state rimosse le relative cause allo scadere del periodo di sospensione.

La cancellazione per le imprese individuali che svolgono solamente attività di pulizia comporta la cancellazione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane.

Per le società e per le imprese che svolgono anche altre attività e' prevista la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia al venir meno delle cause che ne hanno comportato l'adozione del provvedimento di cancellazione.

8. Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari

8.1. L'adozione dei provvedimenti

L'applicazione delle sanzioni disciplinari (**sospensione e cancellazione**) e delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel Registro delle imprese **sono decise dalla Giunta della Camera di Commercio** (Cfr. art. 4, n. 3, L. n. 82/94).

Prima di decidere, la Giunta deve:

- a) contestare i fatti all'impresa comunicando l'avvio del procedimento di sospensione e assegnando 30 giorni di tempo per l'invio di eventuali memorie difensive;
- b) sentire l'interessato nel caso lo stesso chieda l'audizione.

Il procedimento di cancellazione, come quello di sospensione, dovrà avvenire **con provvedimento motivato** e deve essere **notificato all'impresa**.

8.2. I ricorsi

Avverso le decisioni della Giunta della Camera di Commercio di sospensione o di cancellazione e' ammesso **ricorso al Ministero dell'industria**, entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale per l'artigianato e', invece, ammesso ricorso alla **Commissione regionale per l'artigianato**.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A **I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO** **DELL'ATTIVITA'**





TABELLA B

ACCESSO ALLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Per i soli soggetti che intendono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia indette dalle Pubbliche Amministrazioni.

Classificazione (10 CLASSI) in base al **VOLUME D'AFFARI AL NETTO DELL'IVA**, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, non inferiore comunque a due anni.



APPENDICI

APPENDICE A

TITOLI DI STUDIO IDONEI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA DI PULIZIE

Si riportano, a titolo esemplificativo, un elenco di titoli di studio che possono essere ritenuti idonei per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di **disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**.

LAUREA:

- in chimica
- in medicina
- in farmacia
- in biologia
- in veterinaria
- in ecologia
- in ingegneria chimica.

DIPLOMA:

- Perito chimico
- Perito in chimica industriale
- Agrotecnico
- Geometra (in quanto hanno nel programma tre anni di chimica)
- Ragioniere e perito merceologo
- Liceo classico e liceo scientifico (in quanto hanno nel programma due anni di chimica)
- Perito per l'industria tintoria.

APPENDICE B

LA TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE IMPRESE DI IMPIANTISTICA, DI AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	DIRITTO BASE (1)	CONTRIBUTO Aggiuntivo (2)	TOTALE DA VERSARE
Società di capitali	Iscrizione	120.00/90.00	15.00	135.00/105.00
Società di capitali	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Aggiunta attività pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Società di capitali	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	====	50.00/30.00
SNC - SAS	Iscrizione con denuncia di inizio attività	120,00/90.00	15.00	135.00/105.00
SNC - SAS	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
SNC - SAS	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	====	50.00/30.00
Cooperativa sociale	Iscrizione con denuncia di inizio attività	60.00/45.00	15.00	75.00/60.00
Cooperativa sociale	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Cooperativa sociale	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	====	50.00/30.00
Impresa individuale	Iscrizione	23.00 / 18.00 (3)	9.00	32.00/27.00 (3)
Impresa individuale	Aggiunta attività	18.00 / 13.00 (3)	9.00	27.00/22.00 (3)
Impresa individuale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	18.00 /13.00 (3)	9.00	27.00/22.00
Impresa individuale	Variazione preposizione tecnica	18.00 / 13.00 (3)	====	18.00/13.00 (3)
Impresa artigiana individuale	Iscrizione	31.00/21.00/15.00 (4)	9,00	40.00/30.00/ 24.00 (4)
Impresa artigiana società	Aggiunta attività pulizia	31.00/21.00/15.00 (4)	15,00	46.00/36.00/ 30.00 (4)
Impresa artigiana individuale e società	Denunce che prevedono un accertamento dei requisiti (5)	10.00/8.00/5.00 (4)	9,00	19.00/17.00/ 14.00 (4)

- (1) Il diritto base è il diritto dovuto ai sensi della Tabella A del D.M. 29 novembre 2004 – **In vigore dal 3 dicembre 2004**. Il primo importo va pagato nel caso di presentazione su supporto informatico, il secondo nel caso di invio con modalità telematiche.
- (2) Il Contributo aggiuntivo è stato stabilito dalla Tabella A, allegata al D.M. 29 novembre 2004. –**In vigore dal 3 dicembre 2004**. Si veda anche, a tale proposito, la Lettera-Circolare del M.A.P. del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169.
- (3) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.
- (4) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo su supporto informatico, il terzo all'invio con modalità telematiche.
- (5) Vi rientrano: la nomina / revoca del responsabile tecnico o del preposto alla gestione tecnica, l'aggiunta di una attività da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia.